



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità
U.O. Governo dei servizi sanitari territoriali e politiche
di appropriatezza e controllo

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

tel 02 6765 3061
fax 02 3936097

www.regione.lombardia.it
sanita@pec.regione.lombardia.it

Data - 7 NOV. 2012

Protocollo H1. 2012. 0032069

TELEFAX

Ai Direttori Generali

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliere
- delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico

Al Commissario Straordinario

- dell'IRCCS di diritto pubblico INRCA

Ai Legali Rappresentanti

- degli IRCCS di diritto privato
- degli Ospedali Religiosi Classificati
- delle Case di Cura private accreditate

LORO SEDI

Al Presidente di Federfarma Regionale
Viale Piceno, 18
20129 – MILANO

Al Presidente di Assofarm Lombardia
c/o Confservizi
Via Brembo, 27
20129 – MILANO

Al Segretario della FIMP Regionale
Via Caminadella, 21
20123 – MILANO

Al Segretario della FIMMG Regionale
Via Teodosio, 33
20131 – MILANO

Al Segretario dello SNAMI Regionale
Via Beatrice D'Este, 10
20122 – MILANO

Al Segretario della CUMI Regionale
Via Tonale, 29-F
23100 – SONDRIO

Al Segretario del SUMAI Regionale
Via Anguissola, 2
20146 – MILANO

A Federazione Medici
SUA SEDE

A CISL MEDICI LOMBARDIA
Via Lepetit 18
20124 Milano
fax 02-6693512

All'AIOP
Viale Restelli,7
20124 Milano

All'ANISAP
Via Missori,9
20052 Monza

All'ARIS
c/odi Cura Pio X
Via Francesco Nava, 31
20159 Milano

A Lombardia Informatica Spa.
Via Don Minzoni, 24
20158 – MILANO

A Santer S.p.a.
Dir. Oper. Area Farmaceutica
Via Don Minzoni, 24
20158 – MILANO

Al Segretario Regionale
CGIL Regione Lombardia
V.le E. Marelli 497
20099 SESTO SAN GIOVANNI

Al Segretario Regionale
CISL Regione Lombardia
V.le Italia 2
20099 SESTO SAN GIOVANNI

Al Segretario Regionale
UIL Regione Lombardia
V.le E. Marelli 497
20099 SESTO SAN GIOVANNI

Oggetto: Delibera n. IX/4380 del 7 novembre 2012 avente per oggetto "Determinazioni in materia di esenzioni: modifiche alla DGR n. 4230 del 25 ottobre 2012".

Si comunica che la Giunta Regionale ha approvato, nella seduta del 7 novembre, la Delibera n. IX/4380 avente per oggetto "Determinazioni in materia di esenzioni: modifiche alla DGR n. 4230 del 25 ottobre 2012", che si allega in copia.

Il provvedimento di cui all'oggetto **modifica ed integra** la DGR n. IX/4230 del 25 ottobre 2012 "Ulteriori disposizioni in materia di esenzioni" come segue:

➤ **dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sino al 31 dicembre 2012** vengono confermate:

- ❖ le previsioni di cui alle DGR n. VIII/10804/09, DGR n. VIII/11270/10 e n. DGR n. IX/3341/12 relative all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, a prescindere dal reddito, in favore dei cittadini interessati da disoccupazione, mobilità, cassa integrazione straordinaria, cassa integrazione in deroga, contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, per la durata della condizione e per i familiari a loro carico;
- ❖ la possibilità di indicare nelle prescrizioni le relative codifiche di esenzione (E08 ed E09);

➤ **a decorrere dall' 1 gennaio 2013**, i seguenti soggetti avranno diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale:

- ❖ i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a **27.000** euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;
- ❖ i cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 20 dell'INPS del 8.2.2012 (che si allega in copia), e i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;
- ❖ i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti

dalla Circolare n. 20 dell'INPS del 8.2.2012 per la cassa integrazione e i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione.

Le condizioni succitate dovranno essere autocertificate dagli interessati presso l'ASL di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione di esenzione :

- codice E12 nel caso di disoccupazione;
- codice E13 negli altri casi.

I moduli di autocertificazioni per le esenzioni E12 e E13, allegati alla nota prot. n. H1.2012.31013 del 26 ottobre 2012, saranno aggiornati ai sensi delle nuove disposizioni di cui alla DGR in oggetto, e sarà cura della scrivente Direzione trasmetterli.

Si precisa pertanto che

- a decorrere dall' **1 gennaio 2013** le ASL non potranno più rilasciare le esenzioni di cui ai codici E08 ed E09;
- le esenzioni di cui ai codici E08 ed E09 già rilasciate decadranno **dall' 1 gennaio 2013** e le codifiche E08 ed E09 non potranno più essere utilizzate nelle prescrizioni **dall' 1 gennaio 2013**;
- le prescrizioni recanti i codici E08 ed E09, rilasciate **in data antecedente all' 1 gennaio 2013**, mantengono la validità per il tempo previsto dalle disposizioni vigenti.

Si conferma infine che, come disposto dal D.M. 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria", le ASL devono svolgere i controlli sulle autocertificazioni, in conformità alle disposizioni normative vigenti

Si raccomandano le SS.LL. in indirizzo a dare tempestiva e ampia comunicazione a tutti i prescrittori e **ai cittadini**, alle parti competenti e agli operatori coinvolti sul territorio per una corretta applicazione.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Carlo  Cocchini



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 4380

Seduta del 07/11/2012

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali **ANDREA GIBELLI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
GIOVANNI BOZZETTI
ROMANO COLOZZI
GIUSEPPE ANTONIO RENATO ELIAS
ANDREA GILARDONI

NAZZARENO GIOVANNELLI
FILIPPO GRASSIA
MARIO MELAZZINI
CAROLINA ELENA PELLEGRINI
LEONARDO SALVEMINI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Mario Melazzini

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI ESENZIONI: MODIFICHE ALLA DGR N. 4230 DEL 25 OTTOBRE 2012

Il Dirigente Luca Merlino

Il Direttore Generale Carlo Lucchina

L'atto si compone di 8 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATE:

- la DGR n. VIII/10804/09 "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2010*" ed in particolare l'allegato n. 2 nella parte in cui prevede che: "*a decorrere dal 1° gennaio 2010 fino ad almeno il 31 dicembre 2010 vengano inseriti tra gli esenti per le prestazioni di specialistica ambulatoriale anche i cittadini in cassa integrazione straordinaria ed i familiari a carico e che per loro e per i lavoratori in mobilità ed i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego ed i familiari a carico, al fine di godere dell'esenzione, non sia necessario dimostrare di possedere il criterio reddituale così come oggi previsto dalla normativa vigente. Ci si avvarrà, per certificare lo stato di diritto all'esenzione, della stessa modalità prevista per l'esenzione rispetto al ticket per i farmaci*";
- la DGR n. VIII/011270 del 10.02.2010 "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2010 – Il provvedimento*" che ha esteso, a decorrere dal 15 febbraio 2010 ed almeno fino al 31 dicembre 2010, l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e l'esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ai cittadini cui è stato concesso il trattamento di "cassa integrazione in deroga" ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione, prevedendo che ai fini della certificazione del relativo diritto si utilizzi la stessa modalità di cui all'allegato n. 2 alla citata DGR n. VIII/10804/09;
- la DGR n. IX/000937 del 01.12.2010 "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2011*", ed in particolare l'allegato 8 (Farmaceutica e protesica) nel quale sono state confermate e rafforzate per l'anno 2011 le politiche già in atto di sostegno alle famiglie ed ai soggetti in difficoltà di cui alle citate DGR n. VIII/10804/09 e DGR n. VIII/11270/10 ed è stata confermata l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, a prescindere dal reddito, in favore dei cittadini interessati da disoccupazione, mobilità, cassa integrazione straordinaria, cassa integrazione in deroga e per i familiari a loro carico;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la DGR n. IX/3341 del 24/04/2012 "Estensione dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e dell'esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in caso di contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 19 dicembre 1984, n. 863" che ha esteso, a decorrere dal 1 maggio 2012 ed almeno fino al 31 dicembre 2012, l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e l'esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ai cittadini nei cui confronti sia stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 ed ai familiari a loro carico;

RICHIAMATA in particolare la DGR n. 4230 del 25 ottobre 2012 "Ulteriori disposizioni in materia di esenzioni", in particolare nella parte in cui prevede che:

- "a decorrere dal 1 novembre 2012, i seguenti soggetti abbiano diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 20.000 Euro:
 - i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;
 - i lavoratori in mobilità ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;
 - i cittadini in cassa integrazione straordinaria ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione;
 - i cittadini cui è stato concesso il trattamento di "cassa integrazione in deroga" ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;
 - i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione";

PRESO ATTO delle comunicazioni del 30.10.2012, pervenute alla D.G. Sanità da parte dell'Associazione sindacale CISL Lombardia - agli atti dei competenti Uffici - che evidenziano possibili disagi per i cittadini a seguito dell'applicazione delle disposizioni della suddetta deliberazione, chiedendo, tra l'altro:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- di innalzare il reddito familiare di riferimento, alla luce degli importi massimi di trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione indicati nella Circolare n. 20 dell'INPS del 8.2.2012;
- di procrastinare al 1.1.2013 la decorrenza delle nuove modalità di esenzione per assicurare ai cittadini coinvolti un congruo termine per produrre le nuove dichiarazioni ed evitare code agli sportelli delle ASL;

RITENUTE condivisibili le citate osservazioni esposte dall'Associazione sindacale CISL Lombardia;

RITENUTO conseguentemente di modificare ed integrare la DGR n. 4230 del 25 ottobre 2012 "*Ulteriori disposizioni in materia di esenzioni*" come segue:

- dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sino al 31 dicembre 2012 vengono confermate:
 - le previsioni di cui alle DGR n. VIII/10804/09, DGR n. VIII/11270/10 e n. DGR n. IX/3341/12 relative all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, a prescindere dal reddito, in favore dei cittadini interessati da disoccupazione, mobilità, cassa integrazione straordinaria, cassa integrazione in deroga, contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, per la durata della condizione e per i familiari a loro carico;
 - la possibilità di indicare nelle prescrizioni le relative codifiche di esenzione (E08 ed E09);
- a decorrere dal 1 gennaio 2013, i seguenti soggetti avranno diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale:
 - i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;
 - i cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 20 dell'INPS del 8.2.2012, ed i familiari a carico, per il



Regione Lombardia

LA GIUNTA

periodo di durata di tale condizione;

- i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 20 dell'INPS del 8.2.2012 per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;

PRECISATO conseguentemente che, a decorrere dal 1 gennaio 2013:

- le condizioni innanzi citate dovranno essere autocertificate dagli interessati presso l'ASL di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione di esenzione (codice E12 nel caso di disoccupazione e con il codice E13 negli altri casi);
- le ASL non potranno più rilasciare le esenzioni di cui ai codici E08 ed E09;
- le esenzioni di cui ai codici E08 ed E09 già rilasciate decadranno;
- le codifiche E08 ed E09 non potranno più essere utilizzate nelle prescrizioni;

PRECISATO altresì che le prescrizioni recanti i codici E08 ed E09, rilasciate in data antecedente al 1 gennaio 2013, mantengono la validità per il tempo previsto dalle disposizioni vigenti;

VISTI:

- l'art. 1, comma 2 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 che prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d. "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTI:

- la legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)";
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135;
- il D.M. 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria";
- la L.R. n. 33 del 30.12.2009 e successive modificazioni;

PRECISATO che le ASL devono svolgere i controlli sulle autocertificazioni, in conformità alle disposizioni normative vigenti;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web della Direzione Generale Sanità;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) Di modificare ed integrare la DGR n. 4230 del 25 ottobre 2012 "Ulteriori disposizioni in materia di esenzioni" come segue:
 - dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sino al 31 dicembre 2012 vengono confermate:
 - le previsioni di cui alle DGR n. VIII/10804/09, DGR n. VIII/11270/10 e n. DGR n. IX/3341/12 relative all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, a prescindere dal



Regione Lombardia

LA GIUNTA

reddito, in favore dei cittadini interessati da disoccupazione, mobilità, cassa integrazione straordinaria, cassa integrazione in deroga, contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, per la durata della condizione e per i familiari a loro carico;

- la possibilità di indicare nelle prescrizioni le relative codifiche di esenzione (E08 ed E09);
- a decorrere dal 1 gennaio 2013, i seguenti soggetti avranno diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale:
 - i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;
 - i cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 20 dell'INPS del 8.2.2012, ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione;
 - i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 20 dell'INPS del 8.2.2012 per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione.

2) Di stabilire conseguentemente che, a decorrere dal 1 gennaio 2013:

- le condizioni innanzi citate dovranno essere autocertificate dagli interessati presso l'ASL di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione di esenzione (codice E12 nel caso di disoccupazione e con il codice E13 negli altri casi);
- le ASL non potranno più rilasciare le esenzioni di cui ai codici E08 ed E09;
- le esenzioni di cui ai codici E08 ed E09 già rilasciate decadranno;
- le codifiche E08 ed E09 non potranno più essere utilizzate nelle



Regione Lombardia
LA GIUNTA

prescrizioni;

- 3) Di stabilire che le prescrizioni recanti i codici E08 ed E09, rilasciate in data antecedente al 1 gennaio 2013, mantengono la validità per il tempo previsto dalle disposizioni vigenti;
- 4) Di precisare che le ASL devono svolgere i controlli sulle autocertificazioni, in conformità alle disposizioni normative vigenti;
- 5) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web della Direzione Generale Sanità.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Roma, 08/02/2012

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 20

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: **Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione ed importo dell'assegno per attività socialmente utili relativi all'anno 2012.**

SOMMARIO: *Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2012, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione - al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento - nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.*

Premessa.

L'articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d. "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Trattamenti di integrazione salariale.

Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall'art. 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dall'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 che attualmente è pari al 5,84 per cento

Trattamenti di integrazione salariale			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.014,77	Basso	931,28	876,89
Superiore 2.014,77	Alto	1.119,32	1.053,95

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo **per intemperie stagionali**.

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.014,77	Basso	1.117,54	1.052,28
Superiore 2014,77	Alto	1.343,18	1.264,74

3. Indennità di mobilità.

Si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell'indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2011, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.

Indennità di mobilità			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.014,77	Basso	931,28	876,89
Superiore 2.014,77	Alto	1.119,32	1.053,95

4. Trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 3.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l'importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell'art. 2 co. 150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l'anno 2012, in: euro **608,90** che al netto della riduzione del 5,84 per cento è pari ad euro **573,34**.

5. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola.

Gli importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all'art. 26 della legge 41/86, sono pari, per il 2012, ad euro **931,28** e ad euro **1.119,32**.

Per quanto riguarda l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all'attività svolta nel corso dell'anno 2011, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n **25** del **4/2/2011** (euro **906,80** ed euro **1.089,89**).

6. Assegno per attività socialmente utili.

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è

pari, dal 1° gennaio 2012, ad euro **556,00**. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'art. 26 della legge 41/86.

Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per tale prestazione non operano né la rivalutazione annuale né l'aumento di cui all'articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro **413,16** mensili.

Il Direttore Generale
Nori